



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI RICERCA

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento dei Centri di Ricerca, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto (art. 21) e dal Regolamento generale di Ateneo (art. 24).

Art. 2 – Istituzione

1. I Centri di Ricerca sono istituiti con decreto rettorale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università e-Campus, che ne nomina anche il Direttore scientifico tra i docenti dell'Ateneo e tra personalità del mondo accademico, ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica.
2. Ciascun Centro di Ricerca deve essere costituito da almeno 5 docenti dell'Università e-Campus, di cui almeno 2 professori Ordinari o Associati. I Docenti dell'Università possono afferire ad uno o più Centri di Ricerca.
3. Per i Centri in collaborazione con altre istituzioni universitarie, si possono conteggiare tra i 5 componenti anche gli strutturati delle istituzioni partner.
4. La proposta di istituzione deve contenere l'indicazione del proponente, quella dei membri del gruppo di ricerca ed il programma dettagliato delle attività del Centro per il primo triennio.
5. La proposta dovrà, altresì, contenere la definizione delle attività di ricerca previste e l'organizzazione delle stesse sotto i seguenti profili:
 - a. risorse umane e strumentali necessarie;
 - b. definizione logistica dello svolgimento delle attività;
 - c. piano economico-finanziario del centro;
 - d. ipotesi di copertura dei costi;
 - e. pianificazione temporale delle attività e delle operazioni finanziarie.
6. Per esigenze di coordinamento della propria attività scientifica, i Centri di Ricerca istituiti dall'Università e-Campus afferiscono ad un Dipartimento.

Art. 3 – Finalità e attività

1. I Centri di ricerca dell'Università e-Campus sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca, finalizzata a specifici obiettivi, anche in collaborazione con altre istituzioni, universitarie e non, nonché con enti pubblici o privati, attraverso apposite convenzioni e/o accordi di partenariato.
2. I Centri di Ricerca possono svolgere, nell'ambito delle proprie finalità e competenze scientifiche:
 - a. attività di ricerca di base ed applicata;
 - b. analisi di fattibilità ed indagini preventive;
 - c. attività organizzative;
 - d. progettazione integrata;
 - e. azioni di sistema e di coordinamento delle attività di più enti;
 - f. alta formazione ed altre attività similari.

3. I Centri di Ricerca possono organizzare, oltre alle attività specificate nel comma precedente, seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio nazionali ed internazionali, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria.
4. Entro i limiti del proprio budget, se previsto, i Centri possono bandire borse di studio e di perfezionamento, prevalentemente rivolte a laureati e-Campus, nonché borse e incarichi di ricerca nel rispetto della normativa vigente.
5. I Centri di Ricerca svolgono le proprie attività in conformità al Regolamento di Ricerca scientifica dell'Università e-Campus.
6. I Centri di Ricerca partecipano alle attività di Assicurazione della Qualità della ricerca e della terza missione, secondo quanto stabilito dal Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.

Art. 4 – Sede

1. La sede principale dei Centri di Ricerca è a Novedrate (CO) presso l'Università e-Campus. I Centri di Ricerca potranno avere sedi operative ulteriori a quella identificata come principale, ossia in locali e strutture presenti nelle altre sedi universitarie, non identificate quali principali. I Centri di Ricerca possono utilizzare le attrezzature della struttura ospitante.
2. Per quanto concerne il personale non docente (amministrativo e tecnico), l'assegnazione temporanea e/o parziale al Centro delle risorse necessarie al suo funzionamento, nonché allo svolgimento delle attività da esso programmate, è disposta nei limiti delle disponibilità esistenti e in modo da non compromettere l'attività istituzionale della sede universitaria ospitante.

Art. 5 – Durata

1. I Centri di Ricerca hanno la durata stabilita all'atto della loro istituzione, comunque non superiore a sei anni e rinnovabile. La durata in anni viene computata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di emanazione del decreto istitutivo del Centro.
2. La domanda motivata di rinnovo, avanzata dal Direttore del Centro, è approvata con le modalità previste all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento.

Art. 6 – Organi del Centro

1. Sono Organi dei Centri di Ricerca:
 - a. il Direttore scientifico;
 - b. il Comitato scientifico.

Art. 7 – Direttore scientifico

1. Il Direttore scientifico del Centro di Ricerca è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università e-Campus tra i docenti dell'Ateneo e tra personalità del mondo accademico, ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica.
2. Il Direttore scientifico del Centro di Ricerca dura in carica tre anni e può essere rinnovato. Non matura il diritto ad alcun compenso, emolumento e/o indennità.
3. Il Direttore può individuare uno o più Vicari all'interno del gruppo di soggetti aderenti al Centro, delegati a farsi carico di specifiche attività connesse alla declinazione attuativa delle iniziative del Centro.
4. In relazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, il Direttore può individuare – se del caso avvalendosi del parere del Comitato scientifico – gruppi di progetto, coinvolgenti prioritariamente i soggetti di cui al successivo art. 9, per lo svolgimento delle iniziative e dei progetti pianificati dal Centro.
5. All'inizio di ogni anno di attività, il Direttore del Centro presenta il programma dettagliato delle attività di ricerca al Consiglio di Amministrazione, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.
6. Il Direttore è tenuto a trasmettere al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Dipartimento una relazione annuale sull'attività svolta, sul budget previsionale e sul bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Art. 8 – Comitato scientifico

1. La composizione del Comitato scientifico è definita nella proposta istitutiva del Centro di Ricerca, che individua, altresì, il numero dei componenti e la qualifica degli stessi.
2. Integrazioni o variazioni nella composizione del Comitato scientifico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata del Direttore scientifico del Centro.
3. Il Comitato scientifico collabora e coadiuva il Direttore nello svolgimento del suo incarico, esprimendo pareri di carattere tecnico-scientifico e professionale.
4. Il Comitato scientifico può:
 - a. formulare pareri d'indirizzo strategico;
 - b. suggerire le linee di ricerca;
 - c. promuovere il Centro di Ricerca a livello istituzionale e svolgere attività di fund raising;
 - d. proporre tematiche di convegni, seminari e pubblicazioni;
 - e. proporre progetti di ricerca e accordi di collaborazione scientifica.
5. I componenti del Comitato scientifico del Centro di Ricerca durano in carica tre anni e possono essere rinnovati. Non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento e/o indennità.

Art. 9 – Adesioni e recessi

1. Al Centro possono far richiesta di adesione:
 - a. professori e ricercatori dell'Università e-Campus interessati alle aree tematiche e/o operative del Centro;
 - b. professori e ricercatori di altre Università italiane e straniere e di Istituzioni universitarie internazionali, interessati alle aree tematiche e/o di operatività del Centro;
 - c. ricercatori che operano presso Istituzioni ed Enti di ricerca italiani, stranieri e internazionali e che svolgono la propria attività di ricerca negli ambiti scientifici di interesse del Centro;
 - d. esperti di chiara fama negli ambiti di interesse e/o di attività del Centro.
2. Le richieste di adesione, corredate da curriculum dettagliato segnalante le competenze dei richiedenti, vengono valutate e, conseguentemente, autorizzate o respinte – se del caso anche con l'ausilio del Comitato scientifico – dal Direttore scientifico.
3. Le dichiarazioni di recesso dal Centro di Ricerca devono essere comunicate per iscritto al Direttore scientifico del Centro medesimo, ai fini della relativa presa d'atto.

Art. 10 – Valutazione

1. L'attività del Centro di Ricerca è sottoposta a valutazione annuale.
2. Il Direttore scientifico del Centro, ai fini della valutazione di cui al comma 1, al termine di ogni anno di attività, trasmette al Rettore, al Senato Accademico, al Direttore Generale e al Consiglio di Dipartimento, che esprimono parere, la relazione inerente ai risultati scientifici e di gestione conseguiti.
3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisiti i prescritti pareri, delibera in ordine alla valutazione e, nel caso di valutazione negativa, il Centro viene disattivato con delibera di cui al successivo art. 11.

Art. 11 – Disattivazione

1. I Centri di Ricerca possono essere disattivati, fermo restando il caso di valutazione negativa, su proposta del Direttore scientifico, approvata con delibera dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio di Dipartimento.
2. Nel caso in cui un Centro di Ricerca sia disattivato prima di portare a termine impegni di ricerca assunti nei confronti di terze parti (attraverso convenzioni, contratti, bandi o altre forme di accordo formale), l'impegno di ricerca in questione dovrà essere portato a termine da un altro Centro di Ricerca, indicato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 12 – Finanziamenti

1. I Centri di Ricerca dispongono di appositi stanziamenti da parte dell'Università e-Campus in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ricerca scientifica dell'Ateneo, nonché di fondi erogati da Enti pubblici o privati, da utilizzare ai fini del proprio funzionamento.

Art. 13 – Gestione amministrativo-contabile

1. La gestione amministrativo-contabile dei Centri di Ricerca è disciplinata dalle disposizioni di cui al Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in quanto applicabili.
2. La vigilanza e il controllo delle risorse gestite è demandata ai competenti Organi dell'Ateneo.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ed è emanato con decreto del rettore. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.